

DOCUMENTO SULLE RENDITE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/03/2016)

OGGETTO

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione in forma di rendita (di seguito “rendita”) della posizione individuale maturata dagli aderenti al Fondo Pensione Prev.Int (di seguito “Fondo”), ai sensi del dell’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 e dell’art. 11 dello Statuto del Fondo. Le informazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di fornire elementi in grado di facilitare la scelta relativa alla rendita e non sostituiscono la normativa di legge e quanto riportato nelle convenzioni assicurative sottoscritte dal Fondo.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Il diritto alla prestazione in forma di rendita si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Per gli iscritti alla previdenza complementare dal 29 aprile 1993 (c.d. Nuovi iscritti), le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale (fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato) e in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335) la prestazione potrà essere erogata totalmente in forma capitale.

Per gli aderenti iscritti alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 (c.d. Vecchi iscritti) il rapporto con l’assegno sociale annuo si riferisce al solo montante maturato dal 01 gennaio 2007. E’ comunque possibile per i Vecchi iscritti richiedere l’erogazione della prestazione totalmente in forma capitale (con eventuale applicazione di un regime fiscale meno favorevole).

Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

E’ data inoltre la facoltà all’aderente di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, con o senza contribuzione, e pertanto di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica complementare.

Per maggiori informazioni si rinvia al Documento sul regime fiscale e al Documento sulla prosecuzione volontaria oltre il raggiungimento dell’età pensionabile.

EROGAZIONE DELLE RENDITE

Per l’erogazione delle rendite il Fondo ha stipulato, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con le seguenti Compagnie di Assicurazioni:

- Generali Italia S.p.a. – Gestioni Separate: GESAV
- UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Gestione Separata: FONDICOLL
- Allianz S.p.a. – Gestione Separata: VITARIV GROUP

Le convenzioni possono prevedere la presenza di una coassicurazione con Compagnie delegatarie.

Le rendite erogate dalle Compagnie di Assicurazioni beneficiano annualmente di un incremento in funzione del rendimento netto della Gestione Separata di riferimento.

TIPOLOGIA DELLE RENDITE

La tipologia di rendita che può essere scelta dall’aderente dipende dalle convenzioni assicurative in cui la posizione è investita, pertanto l’aderente potrà optare tra le seguenti opzioni:

- **RENDITA VITALIZIA:** prestazione periodica erogata all’aderente per l’intera durata della sua vita;
- **RENDITA CERTA:** prestazione periodica che garantisce, in caso di decesso dell’aderente durante il periodo di certezza, fissato dallo stesso (in alternativa in 5 o 10 anni), il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei soggetti dal medesimo designati. Se al termine del periodo di certezza l’aderente è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia;

- RENDITA REVERSIBILE: prestazione periodica corrisposta finché l'aderente è in vita e, in seguito (in misura totale o per la quota scelta dallo stesso) alla persona indicata quale reversionario, se in vita;
- RENDITA CONTROASSICURATA: prestazione periodica corrisposta finché l'aderente è in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai soggetti dallo stesso designati un capitale che decresce fino ad esaurirsi in funzione delle rate di rendita erogate fino al momento del decesso.
- RENDITA LONG TERM CARE (c.d LTC): prestazione periodica corrisposta finché l'aderente è in vita. Nel caso in cui all'aderente sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, verrà aggiunta alla rendita in godimento un'ulteriore rendita fin quando l'aderente è in vita. Si precisa che per stato di non autosufficienza si intende l'incapacità nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: farsi il bagno o la doccia, muoversi, vestirsi e svestirsi, bere e mangiare) e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona.

FREQUENZA DI EROGAZIONE

L'erogazione della rendita può avvenire con frequenza annuale, semestrale, trimestrale e mensile. Tutte le rendite sono posticipate, pertanto la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateizzazione prescelto.

DETERMINAZIONE DELLA RENDITA

L'importo iniziale della rendita dipende dall'ammontare del capitale di fine periodo, dalle eventuali garanzie acquisite nella fase di accumulo, dall'età e dal sesso del titolare (che incidono sulla previsione di durata della vita), nonché dalla tipologia e dalla frequenza di rendita prescelta. Pertanto, le opzioni di rendita che, in modo probabile, possano comportare un periodo di erogazione superiore a quello riferito alla sola rendita vitalizia, hanno l'effetto di ridurre l'importo della rendita rispetto a quella vitalizia.

A seconda delle convenzioni assicurative in cui la posizione è investita, la rendita può essere determinata secondo coefficienti di conversione predeterminati vigenti al momento in cui le risorse sono affluite al Fondo, oppure i coefficienti di conversione in rendita possono essere definiti al momento dell'accensione della rendita stessa (quindi solo al termine della fase di accumulo).

Risulta pertanto complesso determinare in anticipo l'ammontare della rendita per ogni singola posizione. Per tale motivo, una volta raggiunti i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, **si consiglia di contattare il Fondo al fine di ottenere informazioni ad hoc sulla propria posizione ed eventualmente ottenere i valori lordi relativi alla propria posizione convertita in rendita.**

MODALITÀ DI RICHIESTA

La tipologia di rendita e la frequenza di erogazione dovranno essere comunicate al Fondo solamente al momento dell'effettiva richiesta di liquidazione per prestazione pensionistica, compilando il "Modulo richiesta liquidazione".

Al suddetto modulo dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell'aderente e, in caso di rendita reversibile, certa o controassicurata, anche copia di un documento di identità e del codice fiscale del/i reversionario/i o del/i beneficiari. Si precisa che:

- la tipologia e la frequenza di rendita non potranno essere successivamente modificate in quanto influenzano la misura della rendita iniziale;
- si precisa che le designazioni dei beneficiari comunicate dagli iscritti durante la fase di accumulo cessano di avere effetti con il termine della fase di accumulo stessa e pertanto non hanno effetto ai fini dell'individuazione dei beneficiari della rendita certa o controassicurata;
- nel caso in cui l'aderente non indichi la tipologia e la frequenza di erogazione della rendita, il Fondo provvederà ad attivare una rendita vitalizia con frequenza annuale.

Per eventuali ulteriori informazioni, la preghiamo di voler utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- fondopensioneprevint@fondopensioneprevint.it
- fondopensioneprevint@legalmail.it